



DECRETO DELLA DIRIGENTE
Ripartizione IV – Gestione risorse strumentali
Ufficio appalti, contratti ed economato

Servizio di Telefonia mobile – Proroga del contratto di fornitura periodo stimato 17.11.2023 – 16.05.2024. CIG principale (quadro) 782331756B – CIG derivato Z2933002F0 - Cap. U01031.0090 Euro 1.500,00 - Cap. U01081.0030 Euro 300,00 - Cap. U02011.0630 Euro 400,00 - Cap. U02011.0750 Euro 400,00.

LA DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 223 di data 21 dicembre 2022 “Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023 – 2025”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 224 di data 21 dicembre 2022 “Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023 – 2025”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 27 del 7.12.2022 “Regolamento concernente la “Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni” ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000 n. 3”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91 di data 26 maggio 2021 “Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, ai Dirigenti e alle Dirigenti, alle Direttrici e ai Direttori degli Uffici”;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017 n. 16 concernente “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari”, che tra l’altro delega alla Regione le funzioni relative alla fornitura dei servizi necessari al funzionamento degli uffici giudiziari (art.1, comma 2, lettera c);

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- la L.R. 15 luglio 2009, n. 3 concernente “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione”, modificata dalla L.R. 23 novembre 2015, n. 25;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della L. 21.6.2022 n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici”, in particolare l’art. 120;

Vista la L.P. 19.7.1990 n. 23 recante “Disciplina organizzativa per l’attività contrattuale e l’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;

Visto l’art. 2 comma 1 della L.R. 22 luglio 2002, n. 2 “Disposizioni per l’asestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige”, come sostituito dall’art. 6 della L.R. 26 luglio 2016, n. 7;

Visti:

- l'art. 26 della L. 23.12.1999 n. 488;
- l'art. 1 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con L. 135 del 7.8.2012, che ha introdotto disposizioni in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi per alcune categorie merceologiche (tra cui la telefonia) attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;

Ricordato che:

- la "Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni – edizione 8 - ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – id 2159 CIG 782331756B denominata "Telefonia Mobile 8", è stata stipulata tra Consip S.p.a. e Telecom Italia S.p.a., con durata dal 17.05.2021 al 16.11.2022;
- con decreto n. 1024 del 15.09.2021 la Regione ha aderito alla Convenzione "Telefonia Mobile 8" per gli uffici della sede, dei giudici di Pace e giudiziari, e che nel mese di ottobre 2021 è stata completata la migrazione delle utenze;
- con decreti rep. 903 del 18.11.2022 e rep. 294 del 19.4.2023 la Regione ha preso atto rispettivamente di una prima proroga di sei mesi (dal 17.11.2022 al 16.5.2023) e di una seconda proroga (dal 17.05.2023 al 16.11.2023) della convenzione TM8 tra Consip s.p.a. e TIM s.p.a.;
- ai sensi dell'art. 5 comma 2 della suddetta Convenzione, i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata sino al termine di durata della Convenzione stessa (originario o prorogato) e che gli Ordinativi di Fornitura emessi nel corso dei 12 mesi che precedono la scadenza della durata della Convenzione (anche prorogata) hanno durata di 12 mesi;
- Consip S.p.a. sul sito www.acquistinretepa.it ha pubblicato due News dal contenuto analogo in data 27 settembre e 24 ottobre scorsi (id 24260520, 24600976), con le quali informa che il 16 novembre p.v. scadrà la convenzione TM8, che pertanto dal 17 novembre p.v. non sarà più possibile aderire alla convenzione e stipulare nuovi ordinativi di fornitura, e segnala che:
 - per ordinativi emessi dal 17/05/2021 al 16/11/2022: i contratti avranno durata sino al termine della Convenzione stessa ossia il 16/11/2023 compreso;
 - per ordinativi emessi dal 17/11/2022 al 16/11/2023: i contratti avranno una durata minima di 12 mesi a partire dal giorno di emissione dell'ODA e che il termine massimo di scadenza di questi contratti sarà il 16/11/2024;
 - in vigenza dei contratti in questione sarà possibile emettere "ordinativi collegati", aventi ad oggetto tutti i servizi previsti in convenzione, ad eccezione dell'acquisto di nuove utenze;
 - le Amministrazioni con contratti attuativi (relativi a Telefonia Mobile 8) in scadenza al 16 novembre 2023 – nelle more dell'attivazione della Convenzione Telefonia Mobile 9 e/o per garantire la migrazione delle utenze, così da assicurare la continuità dei servizi aderendo alla successiva edizione – potranno valutare, ai sensi dell'art 106 del d.lgs. n. 50/2016 o del d.lgs. 36/2023 le modalità più opportune per dare continuità ai servizi di telefonia necessari.

Vista la lettera di TIM SPA 167639 del 31.10.2023 pervenuta il 2.11.2023 prot. 28965, inviata alle Amministrazioni aderenti alla convenzione TM8, con la quale la Società si rende disponibile ad accettare, per un periodo massimo di 18 mesi, l'eventuale richiesta di proseguire il rapporto contrattuale facendo ricorso alla c.d. "proroga tecnica", da attivare con specifica comunicazione, da inviarsi all'indirizzo PEC telefoniamobile8@pec.telecomitalia.it della Convenzione, entro e non oltre la data del 16 novembre 2023;

Considerato che TIM nello scritto segnala che la proroga tecnica darà continuità al rapporto contrattuale assicurando la prestazione di tutti i servizi di telefonia mobile oggetto del contratto attuativo in essere alle medesime condizioni economiche e tecniche previste dalla Convenzione, con esclusione del noleggio degli ulteriori prodotti e/o della fornitura degli ulteriori servizi accessori di: noleggio con manutenzione di terminali radiomobili, servizi SMS Massivi, Applicazioni per il Mobile Payment, servizi di potenziamento della copertura, che, in considerazione della natura dell'investimento e dell'incertezza dell'effettivo periodo di durata della proroga stessa, non consentono il mantenimento della redditività;

Visto il terzo comunicato di Consip del 2 novembre u.s. (id 24605304), nel quale si ribadisce che "Con riferimento alla Convenzione in oggetto, le Amministrazioni con contratti attuativi in scadenza, al fine di garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile, ai sensi del Codice Appalti, potranno richiedere a Tim (attuale operatore della Convenzione "Telefonia Mobile 8") la temporanea prosecuzione dei contratti vigenti. La prosecuzione dei contratti - alle stesse condizioni economiche e con una durata, individuata da ciascuna amministrazione, nel limite massimo di 18 mesi, con clausola di recesso anticipato al completamento della migrazione - dovrà essere richiesta direttamente dalle Amministrazioni, inviando entro il 16 novembre 2023 una specifica comunicazione all'indirizzo PEC telefoniamobile8@pec.telecomitalia.it";

Vista l'ulteriore nota di Tim, pervenuta via mail prot. 29353 del 8.11.2023, con la quale viene segnalato che la temporanea prosecuzione dei contratti vigenti per garantire la continuità del servizio di telefonia mobile sarà alle stesse condizioni economiche, avrà durata - individuata da ciascuna Amministrazione - nel limite massimo di 18 mesi, avrà una clausola di recesso anticipato al completamento della migrazione verso il nuovo operatore;

Visto l'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, che prevede come, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare e che in tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto;

Preso atto che, come dalle comunicazioni di Consip, la stipula della nuova convenzione della telefonia mobile è prevista per fine novembre e ritenuto di dover garantire il soddisfacimento di un interesse pubblico al fine di garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e di disporre per questo una proroga del contratto TM8 in essere con Tim;

Quantificato in sei mesi il periodo di proroga, sia per l'incertezza dei tempi di sottoscrizione della nuova convenzione sia per le ulteriori procedure per la migrazione dovute al nuovo aggiudicatario, ancora non dichiarato in via definitiva;

Quantificata sulla base della spesa media sin qui sostenuta, il maggior importo di lordi euro 2.600,00 necessario per la proroga in argomento per l'esercizio finanziario 2024 e dato atto che risulta sufficiente fino al 31.12.2023 l'impegno già effettuato con i precedenti decreti n. 903/2022 e n. 294/2023;

Dato atto che il contenuto del presente provvedimento era stato oggetto del decreto rep. 819 del 14.11.2023, il cui procedimento non è stato concluso per il mancato ottenimento del visto di regolarità contabile da parte dell'Ufficio bilancio (rideterminazione importo presunto contrattuale errato);

Preso atto che il decreto n. 819/2022, non avendo ottenuto il visto di regolarità contabile, non spiega effetti e ritenuto quindi di riproporre l'affido del servizio in oggetto rideterminando l'importo presunto contrattuale corretto;

Accertata la disponibilità dei fondi sui capitoli U01031.0090, U01081.0030, U02011.0630 e U02011.0750 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2024 ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.;

d e c r e t a

per quanto esposto in premessa,

- di prorogare, nelle more di attivazione della Convenzione Telefonia Mobile 9, il contratto di fornitura in essere "Telefonia Mobile 8", in scadenza al 16.11.2023, con il gestore Telecom Italia S.p.a. per il tempo strettamente necessario all'eventuale migrazione delle utenze alla nuova Convenzione, che si stima prudenzialmente in 6 mesi (fino al 16.05.2024);

- di prendere atto che:

· per ordinativi emessi dal 17/11/2022 al 16/11/2023: i contratti avranno una durata minima di 12 mesi a partire dal giorno di emissione dell'ODA e che il termine massimo di scadenza di questi contratti sarà il 16/11/2024;

· in conformità alla lettera di TIM SPA 167639 del 31.10.2023 pervenuta il 2.11.2023 prot. 28965, la proroga tecnica darà continuità al rapporto contrattuale in essere, assicurando la prestazione di tutti i servizi di telefonia mobile oggetto del contratto attuativo in essere alle medesime condizioni economiche e tecniche previste dalla Convenzione, con esclusione del noleggio degli ulteriori prodotti e/o della fornitura degli ulteriori servizi accessori specificati: noleggio con manutenzione di terminali radiomobili, servizi SMS Massivi, Applicazioni per il Mobile Payment, servizi di potenziamento della copertura Consip S.p.a.;

· in conformità alla nota di Tim, pervenuta via mail sub prot. 29353 del 8.11.2023, è previsto il recesso anticipato al completamento della migrazione verso il nuovo operatore;

- di comunicare la proroga nei termini sopra specificati a TIM SPA all'indirizzo PEC telefoniamobile8@pec.telecomitalia.it.

- di approvare la maggior spesa complessiva stimata in euro 2.600,00, comprensivi di IVA, e di integrare l'impegno di cui ai decreti rep. 1024/2021, 903/2022 e 294/2023, in favore di Telecom Italia s.p.a., con sede Legale in Milano, via Gaetano Negri, 1, C.F. 00488410010 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., in considerazione della esigibilità della medesima imputandola come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio	Capitolo	Codice
1.500,00	01	03	1	03	2024	U01031.0090	U.1.03.02.05.002
300,00	01	08	1	03	2024	U01081.0030	U.1.03.02.19.004

400,00	02	01	1	03	2024	U02011.0630	U.1.03.02.05.002
400,00	02	01	1	03	2024	U02011.0750	U.1.03.02.19.004

- di rideterminare quindi l'importo lordo presunto contrattuale in euro 37.560,00 (iva inclusa);

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10.

Ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 5 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso".

pp

La Dirigente della IV Ripartizione
- dott.ssa Antonella Chiusole -
Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93)